

**TRIBUNALE DI MASSA**

**Sezione lavoro**

**Ricorso ex art. 414 c.pc..**

**Con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. e con richiesta di autorizzazione alla  
notifica ex art. 151 c.p.c. e istanza di riunione**

La sig.ra Francesca Catelani, nata a Carrara (MD), il 30.11.1965, CF CTLFNC65S70B832T, residente ad Oleggio Castello (No) via Monte Pasubio 5/E, rappresentata e difesa come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. Elisabetta Saia del foro di Bergamo C.F. SAILBT76B43A794A, [avvelisabettasaia@pec.it](mailto:avvelisabettasaia@pec.it), eleggendo il proprio domicilio presso lo studio di quest'ultima in Carrara viale XX Settembre n.130,

ricorrente

contro

- MIUR, Ministero Istruzione Università e Ricerca, nella persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma in Viale Trastevere n. 76/A, 00153, CF 80185250588, PEC : [urp@postacert.istruzione.it](mailto:urp@postacert.istruzione.it), domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato di Genova, Viale Brigate Partigiane, 2 - 16100 Genova (GE), cf 80101740100 pec : [ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it);

- Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del Dirigente legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Genova, Viale Brigate Partigiane, 2 – 16100 GENOVA ; pec: [ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it);

- Uff. Scolastico – Uff IX Ambito Territoriale di Massa Carrara, in persona del Dirigente legale rappresentante pro tempore, con sede in Massa (Ms) in via Pascoli n.45, 54100 Massa (MS); domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, Viale Brigate Partigiane, 2 - 16100 Genova (GE), cf 80101740100 pec: [ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it) ;

resistenti;

nonché contro

tutti i docenti abilitati nelle seguenti classi di concorso A 46 della Provincia di Massa Carrara, valevoli per il triennio 2017/20 (doc.1) , ovvero nei confronti di tutti i docenti che, in virtù e per effetto dell'esatta collocazione della ricorrente nella II fascia delle suddette graduatorie di istituto verrebbero scavalcati nelle stesse graduatorie per punteggio della odierna ricorrente

litisconsorti-potenziali resistenti;

#### **PER LA DECLARATORIA**

del diritto della ricorrente all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Massa Carrara, per le su indicata classe di concorso in quanto in possesso, congiuntamente, di diploma di laurea (doc.1) e avendo ottenuto 24 CFU (doc.2) crediti formativi universitari previsti dal proprio piano di studi e quindi raggiunto gli obiettivi di cui all'art. 5 del D.Lgs 59/17 (doc.2).

#### **NONCHE'**

per la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, all'inserimento della ricorrente nella seconda fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Massa Carrara per le su indicate classi di concorso;

#### **PREVIA DISAPPLICAZIONE**

del decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 374/17, art.2 lettera A n.4 e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, in quanto illegittimi, nella parte in cui non prevede alcuna possibilità di inserimento per i docenti in possesso, congiuntamente, del diploma di laurea e dei 24 cfu , nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le su indicate classi di concorso. Con richiesta, per la su indicata motivazione, della più vicina fissazione dell'udienza di comparizione, nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenga doversi procedere nel contraddittorio delle parti.

#### **Premesso**

- che la ricorrente Dott.ssa Francesca Catelani , come sopra identificato, è docente in possesso di Laurea in Giurisprudenza , conseguita presso l'Università degli studi di Pisa nel 1992 (doc.1 );
- che, secondo la normativa applicabile, la stessa è abilitata nella classe di concorso A 46 (doc. 1, autocertificazioni e graduatorie);
- che la ricorrente è in possesso dei 24 CFU, percorso formativo nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (PF24) previsti dal proprio piano di studi (doc. 2 ), crediti formativi conseguiti nell'anno accademico 2018.19 ;
- che la ricorrente è inserita attualmente nella terza fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Massa Carrara valide per il triennio 2017/20 per la classe di concorso indicata in epigrafe.
- che con ricorso del 28 giugno u.s. è stato instaurato un procedimento avente medesimo oggetto , il procedimento n. 669/19 RG, con udienza fissata all'11.09.2019 (doc. 7).

#### **IN VIA PRELIMINARE**

##### **Sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro.**

Si evidenzia come la ricorrente lamenti una impropria collocazione nella graduatoria di istituto di terza fascia anziché nella seconda in quanto si ritiene abilitata e pertanto idonea all'insegnamento.

Pertanto, il *petitum* del presente giudizio è costituito da un pronunciamento del Giudice di merito all'accertamento del valore abilitante dei titoli posseduti dalla ricorrente ed il conseguente diritto al collocamento in seconda fascia delle graduatorie di istituto.

Ciò premesso, è evidente che i provvedimenti dirigenziali, riguardanti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale docente, non sono atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri autoritativi, ma sono atti che devono essere compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione ( T.A.R. Lazio-Roma, sezione III

bis, sentenza 16 dicembre 2011-30 gennaio 2012, n. 1021, Cass. Sez.Un. n.41 del 24.02.2000, Cass. N.9650 del 17.07.2001, Cass. 1241 del 28.01.2003, Cass. N. 6348 del 18.04.2003, Cass. 9747 del 21.05.2004, ecc).

Di recente n è intervenuta sulla questione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 25840/2016, individuando in materia un doppio binario di giurisdizione, stabilendo al punto 4.3 che "...ai fini dell'individuazione di quale sia il Giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio.

Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto (di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria), l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione è devoluta al Giudice Amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se, viceversa, la domanda rivolta al Giudice è specificatamente rivolta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo, che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al Giudice Ordinario".

Pertanto, tutto ciò premesso, va declinata ogni ipotesi di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario.

### **FUMUS BONI IURIS**

Per comprendere appieno le ragioni di illegittimità dei provvedimenti impugnati, si deve premettere un necessario riferimento alla legislazione vigente in materia di reclutamento dei docenti precari nella scuola pubblica.

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, con decreto n. 374/17, ha previsto che:"1.

*Per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20 sono costituite, in ciascuna istituzione scolastica, in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, specifiche graduatorie di circolo e di istituto, suddivise in tre fasce, per ogni posto di insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 del decreto del Miur 13 giugno 2007, n. 131, di seguito denominato Regolamento. 2. Con il presente decreto sono aggiornate la II e la III fascia delle graduatorie di cui al comma L che sostituiscono quelle vigenti negli anni scolastici 2014/15, 2015/16, 2016/17. Pertanto, le graduatorie di II e III fascia, aggiornate in applicazione del presente decreto, hanno validità per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20 e vengono utilizzate per l'attribuzione delle supplenze di cui agli artt. 1 e 7 del Regolamento, secondo l'ordine di priorità indicato nell'art. 5, comma 3, del medesimo Regolamento...". "Art. 5. Requisiti di accesso. 1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di : a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;...Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico –pratico il possesso congiunto di: a) laurea oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; ...".*

Circa il loro funzionamento, l'art. 5 del decreto 13 giugno 2017 attribuisce al Dirigente Scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze, il potere di costituire, sulla base delle domande prodotte, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola; per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in fasce.

Gli aspiranti docenti hanno avuto il diritto a presentare, entro il termine del 24/06/2017 domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per la relativa fascia di appar-

tenenza, in base ai requisiti dagli stessi posseduti.

Sono previste **tre fasce**: **la prima** comprende i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso alla quale si riferisce la graduatoria di circolo e di istituto; **la seconda** fascia comprende i docenti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o di istituto interessata, di specifica abilitazione o idoneità all'insegnamento, conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o esami, anche ai soli fini abilitanti; **la terza fascia** è composta dai docenti in possesso di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

Gli aspiranti della prima fascia delle graduatorie di istituto sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nella corrispondente graduatoria ad esaurimento.

Analogamente, gli aspiranti abilitati inclusi nella seconda fascia delle graduatorie di istituto sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di terza fascia rimessa alla determinazione del Dirigente Scolastico.

La ricorrente attualmente è inserita nella terza fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Massa Carrara per la classe di concorso sopra indicata ed è in possesso di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

La stessa è assumibile potenzialmente con contratto di lavoro a tempo determinato – come del resto è già capitato visti gli incarichi degli anni precedenti , come da CCNL Comparto Scuola, da tali graduatorie di istituto di III fascia, ragion per cui la stessa, una volta assunta, acquisisce la qualifica formale di “Insegnante”.

Invece, il Miur, con il D.M. n. 374/17, lascia chiaramente intendere che la ricorrente, e tutti gli altri docenti che si trovano nella sua stessa situazione, non siano abilitati, considerato che ammette il loro inserimento solo nella terza fascia delle graduatorie di istituto.

\*

Si comprenderà ancora meglio il presente ricorso se si procede ad un breve excursus degli

interventi legislativi che si sono susseguiti nel tempo nel settore del reclutamento dei docenti abilitati nelle su indicate classi di concorso.

La discriminazione riguarda il sistema di conferimento delle supplenze.

**Il Dm 13 giugno 2007 n. 131** prevede che le **supplenze siano conferite** “*secondo l’ordine di priorità indicato dall’articolo 5, comma 3, del medesimo Regolamento*” (art. 1), ovvero- sia, scorrendo nell’ordine la I, poi la II e, infine, la III fascia delle graduatorie. La I fascia corrisponde alle vecchie Graduatorie ad esaurimento, la II è dedicata ai docenti abilitati e la III è riservata agli aspiranti forniti del solo titolo di studio.

Ebbene, erroneamente il MIUR colloca i docenti possessori dei 24 CFU nella III fascia.

**In altri termini, il MIUR non dà alcun valore al titolo posseduto.**

E sbaglia, perché in base al quadro normativo e, a nostro parere, anche secondo buon senso, i 24 CFU consentono l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto.

Andiamo con ordine.

L’art. 1 comma 110 della l. n. 107/2015 (la c.d. “Buona Scuola”) prevede che possono accedere al concorso pubblico per il personale docente “***esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento***”; ed il d.lgs. n. 59/2017 (attuativo della l. 107/2015), all’art. 5, quando afferma che “*1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente*” il possesso della Laurea e dei 24 CFU.

Il sillogismo è evidente:

- I 24 crediti formativi sono necessari per partecipare al concorso;
- per partecipare al concorso occorre un titolo abilitativo;
- i 24 crediti formativi sono un titolo abilitativo;

A ben guardare, sul piano della partecipazione al concorso utile al reclutamento il legislatore attribuisce valore abilitante al possesso dei 24 crediti formativi ed equipara, per così dire, i nuovi docenti, con i docenti che avevano svolto TFA o PASS.

Il procedimento logico sopra riportato è stato sostenuto da una **sentenza del Tribunale di**

**Roma – Sez Lavoro – del 22.03.2019 n. 2823 – confermata in giugno da un'altra sentenza del Tribunale di Cassino.**

**Ad oggi (agosto) abbiamo anche una conferma del Tribunale di Siena**, secondo cui il possesso di laurea unitamente ai 24 crediti formativi in materie psico-antropo-pedagogiche costituisce titolo abilitante e consente, di conseguenza, di entrare nella seconda fascia delle graduatorie d'Istituto.

Secondo i Giudicanti la comparazione legislativamente operata dal legislatore è la seguente: il titolo di accesso ai futuri concorsi è l'abilitazione e l'abilitazione è stata fino ad ora definita come superamento di Tfa, Pas e SSIS.

A partire dal concorso successivo, non è più previsto, quale requisito di accesso il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso; infatti il legislatore delegato, nel definire l'alveo della legge delega (art. 1, comma 110 L.107/2015 che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine “abilitazione” ha chiaramente chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del DM 616/2017 ovvero l'espletamento di tre anni di servizio.

**Ergo, il concetto di abilitazione – finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa , Pas e SSIS – è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso da parte della ricorrente.**

Così vediamo che l'art. 5 del D.Lgs 59/2017 : *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di : a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) **24 crediti formativi universitari o accademici** , di seguito denominati CFU/CFA , acquisiti in forma curriculare, aggiuntiva o extra curriculare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnolo-*



*gie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, psicologia...”.*

In sintesi il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento dei docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine ABILITAZIONE con i 24 CREDITI FORMATIVI in specifici settori scientifico disciplinari e sui tre anni di servizio, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante diploma di laurea.

Quindi è lo stesso legislatore che sembra equiparare – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 CF o 36 mesi.

Spostandosi però sul piano del conferimento delle supplenze, il MIUR smarrisce tale equiparazione, nella misura in cui i docenti con 24 CFU vengono relegati in una posizione sfavorevole.

Senza poi contare che questi docenti non solo vengono discriminati attualmente nel conferimento delle supplenze, ma tra breve, verranno del tutto privati di questa possibilità.

Infatti, l' art. 1 comma 107 della legge 107/2015 prevede che “*A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione.* “.

Rappresenteremo come il valore abilitante della laurea/diploma+24 C.F.U., ed il conseguente diritto all'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto, dipendano, secondo la nostra impostazione, da una corretta applicazione dei principi ricavabili dalla **Costituzione** e **dall'Ordinamento Comunitario**.

Ed infatti questa interpretazione “costituzionalmente orientata” è sostanzialmente imposta, o

comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

Il Giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa “cornice sovranazionale”, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.

Sulla base delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite dal Legislatore Nazionale con D. Lgs n. 206/2007 e D.Lgs n. 15/2016 l’accesso alla carriera di docente può essere subordinato al conseguimento di specifica qualifica, consistente in un titolo di formazione (rafforzato, nel caso in esame, dall’ulteriore possesso dei 24 C.F.U.) valido ai sensi dell’art. 12 Direttiva Comunitaria 2005/36/CE.

A questo punto, *le procedure che in Italia hanno abilitato all’insegnamento* (SSIS, TFA o PAS) *non sono previste dalla normativa europea*, nemmeno danno luogo ad un’attività di formazione necessaria per lo svolgimento della professione docente, ma *costituiscono mere procedure amministrative connesse alle modalità di reclutamento*.

Ne deriva che le procedure abilitanti nazionali, al più, possono essere qualificate come titoli di specializzazione e/o di aggiornamento, ma non configurano un requisito di accesso alla professione regolamentata, non costituendo, conseguenzialmente, una “qualifica professionale” ai sensi dell’ordinamento comunitario.

I provvedimenti ministeriali che non riconoscono l’equipollenza del titolo di formazione (laurea/diploma e 24 C.F.U.) conseguito dagli insegnanti quale equivalente al titolo abilitativo, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, vanno impugnati in sede giudiziaria.

La direttiva 2005/36/CE impone, assieme al relativo Decreto attuativo, il possesso di una qualifica professionale idonea al fine di esercitare una professione regolamentata, come l’insegnamento. Tale qualifica risulta essere il requisito necessario e sufficiente per la docenza. I titoli conseguiti in Italia rientrano nel novero dei titoli di formazione indicati di qualifica professionale.

La sentenza del Tribunale di Roma sembra ricalcare il nuovo corso del reclutamento della scuola secondaria: infatti, come ormai è noto a tutti, per accedere al prossimo concorso docenti 2019, basterà possedere la laurea magistrale ed i 24 CFU.

Nello stesso senso un'altra recentissima sentenza del Tribunale di Cassino del 12.06.2019 e l'ultima sentenza del Tribunale di Siena.

\*o\*

Da tale ricostruzione consegue che la ricorrente Francesca Catelani , in quanto in possesso di laurea magistrale e, congiuntamente, di 24 crediti CFU, è titolare di un titolo equipollente.

Conseguenza ulteriore di quanto sopra è che la ricorrente ha diritto all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Massa Carrara valevoli per il triennio 2017/20, per la classe di concorso A46, in quanto è titolare a tutti gli effetti di legge di un titolo equipollente per l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto.

\*\*\*\*\*

**TANTO PREMESSO,**

il sottoscritto Avvocato n.q. di seguito espone i motivi di diritto per i quali i provvedimenti impugnati devono considerarsi illegittimi.

#### **IN DIRITTO**

E' palese la non logicità del sistema se si considera che, per un verso, tali docenti sono considerati "personale idoneo allo svolgimento della professione docente" e, per l'altro, sono definiti insegnanti "non abilitati".

Ciò risulta in palese contrasto con l'art. 97 della Costituzione, che impedisce alle Pubbliche Amministrazioni di assumere personale non idoneo allo svolgimento della professione, con l'art. 33 della Costituzione per il quale "è necessario trovarsi in possesso di apposita abilitazione, al fine di poter esercitare la professione di insegnante", per cui si dovrebbe giungere alla conclusione o di dichiarare abilitati tutti i docenti inseriti nella terza fascia delle gradua-

torie di istituto oppure si dovrebbero considerare invalidi tutti i verbali e i registri firmati dagli stessi.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi nella parte in cui, travisando quanto stabilito dalla Direttiva Europea 2005/36/Ce, normativa self-executing, non consentono l'abilitazione all'attività professionale di docenza di quanti possano vantare il possesso di un titolo valido allo svolgimento del lavoro.

Il D.M. n. 374/17 ha disposto la riapertura delle graduatorie di istituto per il triennio 2017/20 e nel testo dello stesso si conferma il possesso da parte dei docenti di "titoli di formazione che li rendano idonei all'esercizio dell'attività didattica"

Né si può obiettare a tale conclusione che tali docenti manchino di formazione professionale, in quanto l'art. 63, capo VI del C.C.N.L. Comparto Scuola prevede che: "L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse ed opportunità per garantire la formazione in servizio".

A tal proposito il docente inserito nella terza fascia delle graduatorie di istituto, quando viene assunto con contratto a tempo determinato ed è collocato in servizio, riceve una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire i rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2001 n. 368, art. 7.

\*\*\*\*\*

FUMUS BONI JURIS.

Da quanto detto discende ampiamente la sussistenza del requisito del *fumus*.

PERICULUM IN MORA.

Quanto al *periculum*, nel caso di specie si configura in capo alla ricorrente la sussistenza di un pericolo di danno imminente ed irreparabile se si considera che il mancato inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto rende più difficile per la ricorrente l'inserimento nella scuola perché pospone la loro posizione in graduatoria a quella di

tutti i docenti collocati in graduatoria di I e II fascia,.

Tale *periculum* è avvalorato dal dato inconfutabile che è stato riaperto l'aggiornamento delle graduatorie di istituto per gli anni 2017/20. In questa fase tutti i docenti in possesso di TFA e di PAS hanno aggiornato la loro posizione, scavalcando altri colleghi come la ricorrente , relegata nella terza fascia delle graduatorie di istituto, acquisendo potenzialmente sempre più possibilità di prestare servizio con incarichi annuali e, nel tempo, di essere immessi in ruolo. Si consideri inoltre che gli incarichi annuali assegnati ai collocati in II fascia hanno generalmente decorrenza i primi giorni del mese di ottobre.

L'inserimento nella II fascia, se reso efficace **entro il mese di settembre**, permetterebbe alla ricorrente di poter **stipulare contratto di docenza annuale**, anziché di sole supplenze brevi per lo più riservato agli iscritti di III fascia.

Si tenga inoltre conto che il **pagamento delle competenze** ai docenti di III fascia non è regolare (può essere pagato anche dopo 2 mesi!) e avviene a seguito di un'emissione speciale, mentre nel caso di incarico annuale per docenti di II fascia il pagamento della retribuzione avviene il giorno 23 di ogni mese regolarmente.

Le ragioni sopra esposte rappresentano valida giustificazione per l'accoglimento dell'istanza cautelare.

Il riconoscimento dell'abilitazione, unitamente ai 36 mesi di servizio consentirebbe percorsi agevolati in sede concorsuale che sono in via di definizione.

Concludendo, la mancata adozione del provvedimento cautelare sarebbe tale da comportare un danno grave ed irreparabile per la posizione della ricorrente ; al contempo deve ritenersi che, nella valutazione e comparazione dei contrapposti interessi, riferibili, rispettivamente, alle parti resistenti e alla odierna ricorrente , debba senz'altro essere attribuita prevalente tutela , ai fini dell'accoglimento dell'istanza cautelare, alla posizione dell'odierna ricorrente, proprio in considerazione del danno grave ed irreparabile che potrebbe derivare alla posizione della stessa dal mancato inserimento in seconda fascia delle graduatorie di istituto della

provincia di Massa Carrara, valevoli per il triennio 2017/20, per le su indicata classe di concorso.

Anche la circostanza che vi sia un procedimento con medesimo oggetto che verrà discusso il giorno 11 settembre p.v. in questo medesimo Tribunale, in via cautelare, volge a confermare che la soluzione migliore per il caso di specie, per dare unitarietà alla questione, sia prendere una decisione entro i rimi del mese di ottobre, salva la riunione dei due procedimenti.

Appare evidente che il giudizio ordinario non potrebbe mai concludersi entro il mese di settembre prossimo (2019).

Sicché , risulta evidente che, in assenza di provvedimento cautelare con cui codesto Giudice ordini l'inserimento della dott.ssa Catelani nella II fascia, con riserva, questa vedrebbe preclusa o comunque ridotta al minimo la possibilità di essere assunta con contratto annuale.

Del resto, la sussistenza di tale pregiudizio è stata più volte ritenuta idonea dalla giurisprudenza al fine di giustificare l'emissione di un'ordinanza – emessa all'esito di un giudizio ex art. 700 c.p.c – con cui è stato ordinato al Miur l'inserimento in altre graduatorie (Trib. Pordenone del 2.11.2015).

Di qui la necessità dell'accoglimento dell'istanza cautelare.

### **La riunione.**

Si informa che è stata instaurata dai sig.ri Piccini Carlo e Antonella e Elena Cupini, nella stessa sezione Lavoro, N. 669/19 RG, fissata al 11.09.2019, causa che verte sulla medesima questione.

Risultando preminente l'interesse per la giustizia di economia processuale, si chiede sin d'ora, che il procedimento che si andrà ad instaurare con il presente ricorso venga assegnato allo stesso Giudice dell'altro procedimento il quale potrà, valutata la richiesta, fissare la prima udienza alla stessa data prevista per l'altro procedimento o comunque provvedere con ogni atto che riterrà più opportuno disponendo al riunione dei procedimenti.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, la dott.ssa Francesca Catelani , come in epigrafe rappresentata e difesa,

**ricorre**

All'Ecc.mo Tribunale affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 414 cpc ed emanazione degli ulteriori provvedimenti del caso, accolga le seguenti

**CONCLUSIONI**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria istanza:

**In via preliminare:**

- rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/contro interessati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio - l'essere scavalcati in graduatoria - dall'accoglimento del presente ricorso), nonché della non agevole individuazione degli stessi, **autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica del presente ricorso a tali litisconsorti/controinteressati tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del MIUR e/o amministrazioni interessate**, come diffusa prassi giurisprudenziale ormai consente, ovvero con le modalità che riterrà più congrue;
- considerato che la medesima questione risulta trattata da questo Ill.mo Tribunale, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Augusto Lama, udienza fissata all'11 settembre 2019 – da considerarsi quale prima udienza, n.669/19 RG., voglia disporre , a norma dell'art. 274 c.p.c., la **riunione dei suindicati processi**, affinché vengano trattati e decisi congiuntamente, ordinando ogni provvedimento all'uopo opportuno e necessario.

**In via cautelare:** per le ragioni esposte in narrativa e previa eventuale disapplicazione dei provvedimenti indicati in epigrafe, inaudita altera parte, avuto riguardo alle ragioni di urgenza del presente ricorso o in subordine previa convocazione delle parti con udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni iuri e del periculum in mora:

- per le ragioni esposte in narrativa e previa eventuale disapplicazione dei provvedimenti indicati in epigrafe, **ordinare** alle amministrazioni resistenti l'inserimento della ricorrente ,

con riserva, nella II Fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ed alla classe di concorso per la quale la ricorrente risulta abilitata o comunque di consentire alla stessa di presentare la propria domanda di inserimento, con riserva, nella II Fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ed alla classe di concorso per le quale l'odierna ricorrente risulta abilitata a formulare domanda d'inserimento, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "Istanze on line", ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del Miur, in forma cartacea e conseguentemente accogliere la domanda stessa inserendola, con riserva, nella II fascia della graduatoria stessa per la sua classe di concorso ovvero per quella ritenuta , nella posizione secondo il punteggio spettante maturato, come per legge.

Condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.

**In via principale:** per le ragioni esposte in narrativa e previa disapplicazione del Decreto Ministeriale n.374/2017 art. 2 lettera A n.4 e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti , connessi e consequenziali, in quanto illegittimi, **accertare e dichiarare** che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dei 24 cfu e quindi il diritto della stessa ad essere inserita nella II fascia delle graduatorie di istituto relative agli istituti scolastici ed alla sua classe di concorso per la quale risulta abilitata della Provincia di Massa Carrara **e, per l'effetto, ordinare** alle amministrazioni resistenti di inserire direttamente la dott.ssa Catelani Francesca o consentire alla stessa di presentare la propria domanda di inserimento nelle graduatorie di II fascia nelle proprie classi di concorso, con conseguente inserimento della ricorrente nella predetta graduatorie, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato per legge.

Condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.



Si allegano:

- 1) Autocertificazione in merito alle condizione soggettiva dei ricorrenti, con titolo di studio;
- 2) Certificazione attestante il conseguimento dei 24 cfu
- 3) Ultimo contratto di docenza e copia della graduatoria di istituto, riferita alla scuola capofila (Ist. D. Zaccagna – Carrara).
- 4) Sentenza Tribunale di Roma del 22.03.2019.
- 5) D.P.R.14 febbraio 2016 n.19 Tabella A.
- 6) Dichiarazione di esenzione dal versamento del contributo unificato;
- 7) Copia verbale proc. n.669/2019 RG.

*Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato e quindi il contributo unificato risulta pari ad €.259,00, ma risulta esente dal versamento sussistendo i requisiti per l'esenzione.*

Carrara lì, 28 agosto 2019

Avv. Elisabetta Saia